



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
124	31/03/2025	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 270 del 24/10/2011 per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS. 87 Km 16+460. Societa' MISO s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all'Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 270 del 24/10/2011 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 270 del 24/10/2011/2011 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società MI.SO s.r.l. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS.87 Km.16+460;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- d. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- e. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

CONSIDERATO

- a. che con nota prot. 122342 del 07/03/2023 è stato disposto il riesame anticipato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 270 del 24/10/2011 e s.m.i.;
- b. che all'uopo la società MI.SO s.r.l. doveva trasmettere a questa UOD e agli enti in indirizzo tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Entro il medesimo termine, a pena di irricevibilità dell'istanza, la società doveva, altresì

trasmettere:

- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato;
 - documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016. La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.
- c. che la società ha trasmesso la suddetta documentazione con nota acquisita al prot. 208266 del 19/04/2023;
- d. che con nota prot. 267182 del 24/05/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., per l'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.
- Nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 30/06/2023 e conclusa il 19/03/2024, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 101569 del 26/06/2023 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene le proprie competenze;
- b. l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 14043 del 28/06/2023, acquisita al protocollo unico regionale 333156 del 30/06/2023 ha rilasciato parere favorevole allo scarico, fatte salve le prescrizioni dell'ARPAC e dell'ASI di Napoli;
- c. il Sindaco di Caivano, nella seduta del 30/06/2023 ha dichiarato quanto segue: *"In relazione alla Conferenza di servizi relativa alla MISO, dichiaro che bisogna chiarire in primis bene la connotazione di "terreno agricolo" interessante l'intervento a farsi; poi si sollecita in relazione all'AIA che bisogna risolvere una volta e per sempre il problema delle emissioni odorifere che d'estate creano enormi problemi ai cittadini di Caivano, in particolare chi per respirare deve aprire le finestre e che per questo tipo di emissioni, vere e proprie "puzze", diventa "prigioniero in casa". Poiché ci sono assolutamente buone prassi e metodi di rilevazione tali da tenere sotto controllo, in particolare di notte, tali emissioni, rendendoli oggettivi, si chiede di adottare tutte le misure utili allo scopo. Il Comune di Caivano non è contro gli investimenti produttivi, ma chiede il rispetto per i propri cittadini. Alcune possibili sperimentazioni potranno essere utili anche per altri soggetti interessati da altre problematiche".* Al riguardo, la Conferenza ha approfondito tutte le possibili soluzioni relative al monitoraggio e alla prevenzione dell'impatto odorigeno anche con riferimento alle BAT, chiedendo alla società MI.SO s.r.l. di illustrare le attuali misure di prevenzione e di proporre altre aggiuntive. La società si è attivata per effettuare la modellazione della dispersione degli odori e ha trasmesso uno studio modellistico di impatto odorigeno, ai sensi del Decreto Direttoriale n 309 28/06/2023 Min. Ambiente nelle cui conclusioni si attesta che le emissioni di odore dello stabilimento MI.SO s.r.l. sono compatibili con l'area in cui esso è ubicato. Entro il termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento, la società dovrà inviare a questa UOD, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Caivano (NA) le verifiche ai recettori presenti nelle vicinanze dell'impianto produttivo relative alla modellazione della dispersione degli odori secondo i dettami del Decreto Direttoriale n. 309 28/06/2023 Min Ambiente;
- d. l'ARPAC con nota trasmessa in data 19/03/2024 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- e. l'Università degli Studi del Sannio con nota trasmessa in data 15/03/2024 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- f. nella seduta del 19/03/2024, la Conferenza ha ribadito che la modifica richiesta in uno all'istanza di riesame deve essere sottoposta a verifica preliminare ex art. 6 comma 9 e comma 9 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., atteso che la stessa prevede di incrementare il

perimetro dell'impianto IPPC inserendo anche un lotto di terreno adiacente. In tale area è ubicato il deposito di stoccaggio GPL, in corso di realizzazione, in un'area recintata che ospita 3 serbatoi GPL interrati da 30 mc cadauno. Nello spigolo superiore è in corso di realizzazione una vasca che ospita la riserva idrica antincendio. La restante zona è adibita a parcheggio.

La suddetta modifica viene pertanto stralciata dal presente procedimento e sarà oggetto di un'istanza ad hoc;

- g. il Comune di Caivano (NA), a seguito delle integrazioni trasmesse dalla società in riferimento all'impatto odorigeno, non ha espresso alcun parere definitivo;
- h. l'ASL NA2 NORD, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e il Consorzio ASI di Napoli, sebbene regolarmente convocati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;
- i. ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- j. nella seduta del 19/03/2024, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base dei pareri prevalenti.

CONSIDERATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 30/04/2024, ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:
 - proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
 - scheda E-bis aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
 - planimetria dell'impianto aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di servizi e le prescrizioni degli Enti;
- b. che la società, con nota acquisita al protocollo unico regionale PG/2024/0180888 del 09/04/2024, ha trasmesso il proprio riscontro;
- c. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota PEC del 24/09/2024 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, ha trasmesso il Rapporto Tecnico-Istruttorio e il parere conclusivo, riportante esito favorevole, allegando la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria del lay-out dello stabilimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- d. che la planimetria, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 21 e di pag. 29, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- e. che la società ha trasmesso documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

DATO ATTO

- a. che la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 104 del 15/04/2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

“A seguito della verifica effettuata si conclude che sono state adottate idonee misure per evitare la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio di sostanze pericolose da parte dell'installazione, per cui NON VI E' L'OBBLIGO di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento”.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
- b. che la società ha trasmesso gli esiti delle indagini preliminari, prescritte in quanto il sito su cui insiste l'impianto è censito nel Piano Regionale Bonifiche – tabella 4 bis .1 – ex SIN

Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano con codice 3011A512. Dai risultati analitici riportati nei rapporti di prova allegati alle indagini si è evidenziato che tutti i parametri analizzati, per entrambe le matrici (suolo e acque sotterranee) sono risultati inferiori alle CSC (concentrazione di soglia di contaminazione) riportate in Tab. 1 (colonna A e colonna B) e Tab. 2, All. 5 Parte IV del D. Lgs. 152/06 L'ARPAC e la Città Metropolitana di Napoli, in seguito a richiesta di integrazioni e successivo riscontro della società MI.SO s.r.l. hanno espresso parere di conformità alle Linee Guida per la predisposizione delle indagini preliminari allegata alla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 417/2016.

- c. che questa UOD in data 31/01/2025 ha provveduto ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i. alla Società MI.SO s.r.l. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS.87 Km.16+460;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla MI.SO s.r.l. con nota acquisita al prot. 208266 del 19/04/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

- 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.

I limiti obiettivo da rispettare in relazione al camino E3 asservito al Babcock Wanson riferiti agli Nox saranno pari all'80% del VLE citati al punto 4 (tabella D) dell'All. 1 alla parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

- 3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

- 3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Caivano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

- 3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;
7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio, previo rinnovo della garanzia finanziaria per l'impianto di trattamento di oli esausti, polizza n. 1/45132/96/190738572 rilasciata da Unipol, da ultimo rinnovata fino al 30/11/2031. In caso di mancato rinnovo della citata garanzia, la presente autorizzazione decadrà in data 30/11/2030;
10. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
11. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
12. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

14. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

15. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
17. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;
18. di notificare il presente provvedimento alla Società MI.SO s.r.l.;
19. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;
20. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i. alla Società MI.SO s.r.l. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS.87 Km.16+460;
2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla MI.SO s.r.l. con nota acquisita al prot. 208266 del 19/04/2023 e delle successive integrazioni;
3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.
Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.
I limiti obiettivo da rispettare in relazione al camino E3 asservito al Babcock Wanson riferiti agli Nox saranno pari all'80% del VLE citati al punto 4 (tabella D) dell'Al. 1 alla parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Caivano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio, previo rinnovo della garanzia finanziaria per l'impianto di trattamento di oli esausti, polizza n. 1/45132/96/190738572, da ultimo rinnovata fino al 30/11/2031. In caso di mancato rinnovo della citata garanzia, la presente autorizzazione decadrà in data 30/11/2030;

10. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

11. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

12. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300; i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;

ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. di precisare che:

le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

14. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

15. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

17. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

18. di notificare il presente provvedimento alla Società MI.SO s.r.l.;

19. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

20. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo